



Comune di Villanova del Sillaro
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEI BENEFICI ECONOMICI

IL SINDACO

f.to Emilio Boriani



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Gaetano Negri

COPIA

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Pubblicità degli atti
- Art. 4 Benefici alle persone
- Art. 5 Benefici agli enti pubblici e privati e alle associazioni
- Art. 6 Benefici previsti dalla legge
- Art. 7 Norma abrogativa
- Art. 8 Norma di rinvio
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, benefici finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche agli enti pubblici e privati e alle associazioni.
2. Le concessioni di cui al precedente comma 1 sono erogate, a domanda degli interessati, nell'ambito delle attività culturali, sportive, ricreative, sociali, religiose, di tutela ambientale e di valorizzazione delle tradizioni locali. La Giunta Comunale, inoltre, può erogare contributi per iniziative o manifestazioni organizzate nel territorio comunale che, pur non rientrando nelle predette attività, hanno carattere straordinario e non ricorrente.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione Comunale assume per i servizi dalla stessa gestiti o dai quali promuove la gestione per suo conto o per conto di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per quanto attiene ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 42, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 267/2000;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.
4. L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 149, commi 5 e 7, del D. Lgs. 267/2000.
5. Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

Art. 2
SOGGETTI BENEFICIARI

- 1- I soggetti beneficiari di cui il precedente articolo 1, comma 1, devono essere residenti o avere la sede nel Comune di Villanova del Sillaro.
- 2- In deroga al principio della territorialità, la partecipazione ai benefici economici a favore dei soggetti di cui al comma 1 sarà presa in esame in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero per attività di rilevante interesse pubblico svolte da soggetti legalmente riconosciuti.

Art. 3
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 4
BENEFICI ALLE PERSONE FISICHE

1. I benefici economici a favore di persone fisiche sono subordinati all'accertamento da parte del competente servizio comunale dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

2. In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile, apposita dichiarazione, perseguibile a termini di legge in caso di falsità, attraverso la quale dovrà attestarsi la insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre quelli dichiarati. Il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.
3. In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, la Giunta Comunale procederà in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare:
 - a) all'erogazione di un contributo "una tantum";
 - b) alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al comma 1 e il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.
4. In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte nei termini di cui al comma precedente, in rapporto alla entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali sarà predisposta, a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti. I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi.
5. Nell'ambito degli interventi volti a favorire il reinserimento degli anziani nel tessuto sociale è prevista la possibilità di affidare lo svolgimento di attività di pubblico interesse a favore dei predetti, corrispondendo un contributo a gratifica delle attività svolte. Alla Giunta Comunale viene affidato il compito di attuare i relativi adempimenti per il raggiungimento degli obiettivi proposti con il presente articolo.

Art. 5

BENEFICI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI E ALLE ASSOCIAZIONI

1. I benefici economici a favore degli enti pubblici e privati e alle associazioni sono erogati dietro apposita istanza o in conformità a convenzioni stipulate con detti soggetti o sulla base di programmi o iniziative di interesse pubblico raccordate con eventuali attività comunali e sottoposti preliminarmente all'esame della Giunta Comunale.
2. Possono essere concessi benefici economici per iniziative e manifestazioni organizzate nel territorio comunali da associazioni di fatto e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune.
3. I soggetti beneficiari di cui ai commi precedenti, sono obbligati a trasmettere al Comune non oltre il 30 novembre di ogni anno, una relazione descrittiva delle attività realizzate nei 12 mesi precedenti indicando dettagliatamente le risorse finanziarie impiegate.
4. E' facoltà della Giunta Comunale prendere visione dei documenti contabili dei soggetti beneficiari di contributi comunali e/o della documentazione tecnico-finanziaria comprovante l'avvenuta realizzazione dell'attività per la quale è stato chiesto il finanziamento.
5. Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa dei destinatari di benefici economici, è facoltà della Giunta Comunale esprimere rilievi e suggerimenti sui programmi dei soggetti beneficiari dei contributi, per un migliore impiego dei finanziamenti richiesti.
6. Nei provvedimenti della Giunta Comunale saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati.

Art. 6
BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE

1. Alla assegnazione ed erogazione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di legge in vigore si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime e in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 7
NORMA ABROGATIVA

1. Il vigente "Regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" è abrogato.

Art. 8
NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 9
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

ESTREMI DI APPROVAZIONE

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1. E' STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 28 GIU. 2002 CON DELIBERAZIONE NUMERO 5

2. E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 23 LUG. 2002 AL 7 AGO. 2002

3. E' ENTRATO IN VIGORE IL 8 AGO. 2002



IL SEGRETARIO COMUNALE

DATA 9 AGO. 2002